

## ***Attuazione della normativa RAEE***

Dopo ben due proroghe (l'ultima con scadenza originaria al 30.06.2007), con Decreto Legge n. 81/2007 è stata stabilita un'ultima proroga al 31.12.2007, data entro la quale il Governo dovrà assolutamente emanare i principali Decreti Ministeriali necessari per far entrare in vigore il "sistema RAEE".

Il decreto ministeriale più importante, ossia quello che disciplina il Registro dei Produttori, il Comitato di indirizzo e il Centro di Coordinamento dei sistemi Collettivi è stato già firmato dai tre ministri concertanti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è ormai imminente.

Mentre l'avvio degli obblighi relativi ai RAEE "nuovi" è comunque fissato dal DL 81 al 31.12.2007 (e sarà certamente ulteriormente spostato da una disposizione ad hoc), quanto ai RAEE "storici", con la pubblicazione di tale decreto il "sistema RAEE" *dovrebbe finalmente entrare in vigore.*

## ***Il periodo transitorio***

**Si tratta però di chiarire il significato dell'espressione "*entrare in vigore*".**


**Infatti, il testo del DM istitutivo del Registro, prevede all'art. 16 un periodo transitorio di 120 giorni, decorrenti con effetto retroattivo dal 1° settembre 2007, in attuazione di un Accordo di Programma tra Associazioni rappresentative dei Produttori, della Distribuzione, di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Ministero dell'Ambiente.**

**Tale accordo, ancorché non ancora sottoscritto, risulta ad oggi già negoziato - anche nella sua parte economica - e pronto in bozza.**

**La sua stipulazione è pertanto destinata a perfezionarsi, speriamo, in tempi assai brevi.**

# Il Regime Transitorio

**RAEE Domestici "Storici"**



**RAEE Professionali "Storici":** secondo il MATT gli oneri decorrono dopo il decorso dei tre mesi necessari per l'iscrizione al Registro

## ***Il periodo transitorio nel testo del DM:***

### **Art. 16 (Regime transitorio di avvio)**

- 1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di 120 giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attività previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti.***
- 2. Contestualmente all'inizio del regime transitorio, i Produttori di AEE attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151.***
- 3. Il regime transitorio di cui al comma 1 è definito mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.***

## ***Il periodo transitorio nel testo del DM:***

### **Art. 16 (continua)**

4. *L'accordo di programma di cui al comma 3 definisce in particolare:*
  - a) *esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei Comuni a continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;*
  - b) **il finanziamento del periodo transitorio mediante la determinazione di un importo forfetario** a ristoro dei costi per le attività di trasporto dai Centri di Raccolta di cui all'art. 6 Comma 1 lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 e di trattamento dei RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare ai Comuni alla fine del periodo transitorio. Una quota parte di tale importo sarà destinata alla realizzazione di centri di raccolta in aree non provviste;
  - c) **l'onere di finanziamento di cui alla lettera b) sarà ripartito dai Sistemi Collettivi aderenti al Centro di Coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro** di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 al termine del periodo previsto dall'art. 20 comma 3 dello stesso decreto legislativo.

## ***Il periodo transitorio nel testo del DM:***

### **Art. 16 (continua)**

- 5. Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema è assicurato dall'Accordo di programma di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali.***

## ***Il periodo transitorio***

Possiamo pertanto concludere che successivamente all'entrata in vigore del DM di cui sopra decorreranno i seguenti (A) 2 termini e (B) 2 oneri principali:

### **(A) TERMINI**

Termini decorrenti dall'entrata in vigore del DM:

1. Inizio di un periodo provvisorio di 120 giorni durante il quale i comuni continuano a farsi carico della gestione e dei costi dei RAEE domestici: i Produttori iscritti al registro alla scadenza del periodo trimestrale di cui oltre (punto 2 °) - tramite i loro Sistemi Collettivi, e quindi tramite il Centro di Coordinamento - saranno tenuti a rimborsare tali costi in via forfetaria, nella misura stabilita nell'*Accordo di Programma*.
2. Inizio del periodo di 90 giorni durante i quali i Produttori dovranno (previa iscrizione - nel caso di RAEE domestici - ad un sistema collettivo) registrarsi presso il Registro dei Produttori, ricevendo l'apposito numero da riportare su fatture ed altri documenti commerciali.

## ***Il periodo transitorio***

### **(B) FINANZIAMENTO**

Oneri di finanziamento in capo ai Produttori:

1. Quanto ai RAEE Domestici, dal 1° novembre 2007 (data così convenzionalmente pattuita tra quasi tutti i sistemi collettivi) inizia (per chi applica tale metodo di finanziamento) l'esposizione dell'ECR (= visible fee) in fattura. L'internalizzazione dei costi è invece calcolata con effetto retroattivo dal 1° settembre 2007.
2. Quanto ai RAEE Professionali "storici", il MATT ritiene che gli obblighi in capo ai Produttori decorrano solo dopo il periodo di novanta giorni dato per l'iscrizione al Registro  
Quanto ai RAEE Professionali "nuovi", l'ultimo provvedimento di proroga nulla dice in proposito, così come nulla diceva il DL 300/06 di cui alla proroga precedente: tuttavia, in mancanza di un sistema comunitario di identificazione univoca dei Produttori e dei correlativi AEE / RAEE - che tuttora manca - non si vede come gli obblighi relativi ai RAEE Professionali "nuovi" possano comunque avere inizio.

## ***I Produttori non aventi sede legale in Italia***

1. L' articolo 3.1 del Decreto Ministeriale prevede che *“L' iscrizione al Registro deve essere effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell' impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 Luglio 2005, n. 151. In tale caso, l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante”*.
2. Tale norma va interpretata alla luce di quanto stabilito alla definizione di “Produttore” contenuta nella Direttiva 2002/96/CE e conseguentemente nel Dlgs 151/05: ciò in quanto lo Stato è tenuto ad *“... interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima...”* (Corte di Giustizia S. 13.11.1994 c. 106/89).

## ***I Produttori non aventi sede legale in Italia***

3. Secondo la normativa citata, è *produttore*, tra l'altro, chiunque “... *importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione...*” ( Dlgs 151/05, art. 3.1. lett. m 3)
  
4. Ne consegue che “*il produttore non ... stabilito nel territorio italiano*” che si può iscrivere al Registro, è quello che, pur non avendo sede legale in Italia, “*importa o immette per primo*” gli AEE nel territorio italiano “*e ne opera la commercializzazione*”: ossia l' importatore straniero che, munito di partita IVA italiana, vende i suoi prodotti in Italia, trasferisce un valore aggiunto e corrisponde l'IVA in Italia (pagando invece le imposte sul reddito nel Paese straniero in cui ha sede, posto che il reddito non è prodotto in Italia).